

## ❑ Interrogazione n. 1219

*presentata in data 4 febbraio 2009*

a iniziativa del Consigliere Comi

**“Servizio idrico integrato”**

a risposta orale urgente

Il sottoscritto Consigliere regionale,

Premesso:

che in base all'articolo 143 del d.lgs. 152/2006, gli acquedotti e le relative opere di presa fanno parte del demanio pubblico ai sensi dell'articolo 822 e seguenti del codice civile;

che di conseguenza i predetti beni pubblici non possono appartenere “di fatto e di diritto” al patrimonio delle società per azioni;

Informato:

che il Presidente della Società dell'Acquedotto del Nera in sede di conferenza dei servizi per l'esame del progetto di completamento dell'acquedotto, tenutasi in data 4 dicembre 2008, ha dichiarato che la società stessa è succeduta a titolo universale al Consorzio nella proprietà delle reti;

che il rappresentante dell'ATO 3 di Macerata in sede di conferenza dei servizi ha dichiarato che nel Piano d'ambito si è ritenuto opportuno considerare la società dell'Acquedotto del Nera una società patrimoniale che metterà a disposizione dei gestori affidatari del servizio idrico integrato le infrastrutture ad oggi realizzate dietro pagamento di un canone di vettoriamiento;

Ritenuto:

che le decisioni della Società per l'Acquedotto del Nera sono in contrasto con l'articolo 13 della l.r. 18/1998 il quale prevede che gli enti consorziati dovevano provvedere all'attribuzione delle opere e dei beni alle ATO (consorzio obbligatorio). In contrasto con tale previsione normativa il Consorzio del Nera ha continuato ad operare, trasformandosi in società per azioni senza risultare neanche assegnatario del servizio idrico integrato;

che la Società per l'Acquedotto del Nera rivendica impropriamente la proprietà delle opere di derivazione e dell'acquedotto realizzati interamente con fondi pubblici ai sensi della l.r. 17/1979, ignorando che tale norma si applica per le opere pubbliche eseguite “dai Comuni singoli o associati dalle Comunità montane e dalle Province” e non per le s.p.a. Inoltre, tale norma è superata in materia di servizio idrico integrato a seguito della costituzione del Consorzio obbligatorio (ATO) di cui alla l.r. 18/1998 e della normativa nazionale intervenuta in materia (d.lgs. 152/2006), legge 133/2008);

che la società per l'Acquedotto del Nera non essendo affidataria della gestione del servizio idrico integrato non è legittimata nemmeno ad effettuare la manutenzione e la gestione degli impianti pubblici;

Tutto ciò premesso

### INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere che cosa intende fare per ripristinare la legittimità in quanto ai sensi dell'articolo 153, del d.lgs. 152/2006, l'ATO deve prendere in consegna i beni funzionali (reti idriche) al servizio idrico integrato per affidarli in uso gratuito, per tutta la durata della gestione, al soggetto gestore individuato mediante la procedura prevista dalla normativa vigente, mentre la proprietà dei beni (condotte) deve restare in capo agli enti locali che facevano parte dell'Acquedotto del Nera.

Tutto ciò al fine di evitare:

- 1) l'esproprio da parte della costituita Società dell'Acquedotto del Nera nei confronti dei Comuni che facevano parte del Consorzio che hanno contribuito alla realizzazione delle condotte;
- 2) il pagamento del canone di vettoriamiento che costituirebbe un aumento delle bollette idriche che i cittadini dovrebbero sostenere.